

# **CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE**

**(C.S.S.M.)**

**Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì**

## **VERBALE N. 01**

### **Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M. Periodo 2017/2021.**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre, alle ore 9.00, in una sala della Sede del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, 13, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa relativa alle offerte per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M. per il periodo 2017/2021.

Sono presenti i seguenti componenti il Seggio di gara:

- Dott.ssa Antonella Ferrua – Responsabile del Servizio Affari Generali del C.S.S.M. – RUP;
- Sig.ra Roberta Dogliani – Testimone;
- Rag. Silvia Chionetti – Testimone.

Il Seggio di gara prende atto della Determinazione del Direttore n. 365 del 07.08.2017 con la quale è stata avviata la procedura.

Il Seggio di gara prende atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito, ossia per il giorno 12.09.2017 ore 12:00, è pervenuta all'Ufficio Protocollo del Consorzio n. 1 offerta, presentata dalla seguente Agenzia assicurativa:

- 1) AON s.p.a.  
(protocollo n. 5861 del 12/09/2017 – ore 10,53);

Il Seggio di gara constata la presenza del rappresentante della Agenzia di assicurazione partecipante: Sig. Devalle Arrigo.

Il Seggio di gara, dopo aver constatato l'integrità del plico pervenuto, procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente rispetto a quanto prescritto nel Disciplinare di gara.

Detta verifica determina i seguenti risultati:

- 1) AON s.p.a: ammessa.

Tutto ciò posto, il Seggio di gara procede in seduta pubblica all'apertura del piego contenente il progetto tecnico, nonché al riscontro dell'offerta tecnica in presenza del soggetto partecipante. Le operazioni in questione si sostanziano nella verifica della corrispondenza fra il numero delle pagine del progetto tecnico e quanto prescritto nel Disciplinare e nella lettura dei Capitoli/paragrafi del progetto medesimo. In particolare:

- 1) AON s.p.a.:  
Indice:  
1 – PROGETTO DI SERVIZIO
  - a) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spese
  - b) Metodologia proposta per la gestione ordinaria del programma assicurativo

- c) Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara
- d) Metodologia proposta per la gestione dei sinistri
- e) Risorse dedicate
- f) Modalità di raccordo con il C.S.S.M.

## 2 – SERVIZI COMPLEMENTARI

Al termine della seduta, previa informazione al rappresentate presente, il Seggio di gara procede quindi a riconfezionare il piego contenente il progetto tecnico, inserendo lo stesso in una busta del C.S.S.M. identificata con il numero progressivo del concorrente, la quale previa timbratura e sigillatura viene riposta all'interno della busta generale del concorrente.

Terminate dette operazioni, il seggio di gara rende noto al rappresentante della società partecipante presente che la data per la seduta pubblica per l'apertura della busta contenente l'offerta economica verrà comunicata via Pec.

La busta generale del concorrente viene riposta e custodita nell'apposito armadio dell'Ufficio Contratti, debitamente chiuso, le cui chiavi sono in possesso del solo RUP.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Seggio di Gara:

Il RUP Dott.ssa Antonella Ferrua (Firmato in originale)

Sig.ra Roberta Dogliani (Firmato in originale)

Rag. Silvia Chionetti (Firmato in originale)

Allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali:

- Disciplinare di gara e capitolato d'appalto



# **DISCIPLINARE DI GARA**

## **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2017/2021**

**C.I.G. N. Z831F345EB**

Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese  
Servizio Affari Generali  
Corso Statuto, n. 13  
12084 MONDOVI' (CN)  
Tel.: 0174/676283 – Fax: 0174/676296  
E-mail: [cssm@cssm-mondovi.it](mailto:cssm@cssm-mondovi.it)  
PEC: [cssm.mondovi.cn@legalmail.it](mailto:cssm.mondovi.cn@legalmail.it)

PREMESSA .....	1
Art. 1 Oggetto dell'appalto .....	1
Art. 2 Importo e durata dell'appalto .....	1
Art. 3 Tipo di procedura .....	1
Art. 4 Requisiti per la partecipazione alla gara .....	1
Art. 5 Soccorso istruttorio .....	1
Art. 6 Partecipazione alla gara .....	2
Art. 7 Procedura di aggiudicazione .....	2
Art. 8 Vincolo giuridico e garanzia di esecuzione del contratto – cauzione definitiva .....	5
Art. 9 Corrispettivo del servizio .....	6
Art. 10 Penalità .....	6
Art. 11 Cessione del contratto e subappalto .....	6
Art. 12 Recesso e risoluzione del contratto .....	6
Art. 13 Spese contrattuali .....	7
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	7
Art. 15 Obblighi di riservatezza .....	7
Art. 16 Trattamento dei dati .....	7
Art. 17 Controversie .....	7
Art. 18 Norme di rinvio .....	7
Art. 19 Verifiche e controlli .....	7

## **PREMESSA**

Nel presente disciplinare di gara, le parti verranno denominate per brevità come di seguito indicato:

- Consorzio per i Servizi Socio – assistenziali del Monregalese: C.S.S.M.;
- Operatore Economico partecipante alla gara: Broker.

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M., ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. e successivi regolamenti ISVAP.

I servizi richiesti sono dettagliatamente descritti nella Parte Seconda del Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'incarico avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di affidamento.

Alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà al C.S.S.M. di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo Broker.

L'importo presunto riferito all'intera durata del servizio, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni, è di € 23.700 IV.A. esclusa. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero. Nel caso in cui il C.S.S.M. si avvalga della facoltà sopra richiamata, il Broker è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Alla scadenza naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del C.S.S.M.

## **ART. 3 TIPO DI PROCEDURA**

La gara sarà espletata mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che possano dimostrare l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

## **ART. 5 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il C.S.S.M. assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per consentirgli di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle, da presentare a pena di esclusione. Nel caso in cui il termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante decorra inutilmente, il concorrente viene escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## ART. 6 PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti invitati che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, pena l'esclusione, entro il termine e con le modalità fissate nella lettera di invito, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente n. 3 buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente la dicitura "A- Documentazione amministrativa", "B- Offerta tecnica" e "C- Offerta economica".

La busta "A-Documentazione amministrativa" dovrà contenere:

- **Autocertificazione** di cui all'allegato C1 alla Lettera di invito, con allegata la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità, di chi ha apposto la sottoscrizione. Si specifica che dovranno essere comunicati tutti i dati richiesti ed è data facoltà ai concorrenti di non utilizzare lo stampato all'uopo predisposto;
- **Elenco** dei principali servizi relativi al settore oggetto della gara, svolti nel triennio precedente per Enti Pubblici, con l'indicazione della durata e dei rispettivi importi;

La busta "B – Offerta tecnica" dovrà contenere:

- **Progetto di servizio** inerente gli aspetti gestionali e organizzativi del servizio;
- **Servizi complementari**: indicazione di eventuali servizi complementari che la società è disposta a mettere a disposizione del C.S.S.M. senza ulteriori oneri.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in un massimo di 10 facciate in formato A4, carattere Times New Roman non inferiore a 12, interlinea singola, indice e copertina esclusi, progressivamente numerate e, in ogni sua pagina, timbrata e sottoscritta per esteso dal Legale Rappresentante.

La busta "C – Offerta economica" dovrà contenere:

- **Offerta economica** predisposta in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale della Società concorrente, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, allegato C2 alla lettera di invito. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere.

## ART. 7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa e di natura quantitativa e relativi punteggi, per un totale di max. 100 punti, così suddivisi:

- A. offerta tecnica max punti 80;  
B. offerta economica max punti 20.

### A. OFFERTA TECNICA

- 1) Progetto di servizio max 68 punti su 80  
2) Servizi complementari max 12 punti su 80

Il punteggio per l'offerta tecnica sarà attribuito secondo la valutazione espressa dalla commissione, che attribuirà il medesimo in base ai criteri di valutazione elencati di seguito:

- 1. PROGETTO DI SERVIZIO**, inerente gli aspetti gestionali e organizzativi del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili ai fini del conseguimento di economie di spesa.  
**MAX 68 PUNTI**, distribuiti sui seguenti parametri di valutazione:

a) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spesa (metodologie tecniche e operative proposte, principali obiettivi e benefici e tempistica proposta)

**Max 10 punti.**

b) Metodologia proposta per la gestione ordinaria del programma assicurativo (si chiede di precisare la metodologia di lavoro e dei criteri organizzativi, delle tecniche e delle modalità concrete utilizzate e proposte per garantire l'economicità e l'efficacia del programma assicurativo, le tempistiche e la disponibilità di eventuali strumenti informatici utilizzabili e/o messi a disposizione dell'Amministrazione)

**Max 15 punti.**

c) Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara (si chiede di precisare la modalità di assistenza fornita nelle varie fasi di collocamento dei vari rischi, definizione dei requisiti di ammissione e degli elementi di valutazione, impostazione dei capitolati e della documentazione di gara, assistenza nella valutazione delle offerte, assistenza nella verifica di tutta la documentazione presentata, assistenza fornita in caso di gara deserta, tempistica)

**Max 15 punti.**

d) Metodologia proposta per la gestione dei sinistri (si chiede di precisare la metodologia di lavoro, le tempistiche e la disponibilità di eventuali strumenti informatici utilizzabili e/o messi a disposizione dell'Amministrazione)

**Max 10 punti.**

Ai fini della valutazione saranno considerate la concretezza ed esaustività della proposta e la effettiva capacità della metodologia descritta di rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante.

I successivi parametri verranno valutati come di seguito specificato:

e) Risorse dedicate – **MAX 13 PUNTI** così suddivisi:

- presenza di un'eventuale struttura esclusivamente dedicata agli Enti pubblici - **3 punti**
- presenza di un ufficio legale interno - **2 punti**
- staff tecnico che si dedicherà alla gestione dell'Ente in caso di aggiudicazione - **max 8 punti**, come di seguito determinati:

I concorrenti dovranno indicare al massimo 5 figure professionali corrispondenti ai seguenti ruoli:

1. Responsabile del servizio per il C.S.S.M.
2. Sostituto del Responsabile
3. Referente per la gestione contabile ed amministrativa delle polizze
4. Referente per la gestione dei sinistri
5. Ulteriore figura professionale da indicare a cura ed a piacimento del Concorrente

Il punteggio verrà attribuito valutando i seguenti elementi:

Per il Responsabile, per il Sostituto e per la figura professionale a scelta del Concorrente:

- Numero di anni di esperienza nel settore del Brokeraggio Assicurativo: **0,5 punti** per ciascun anno di esperienza nel settore del brokeraggio assicurativo fino ad un **max di 5 punti**;

- Esperienza specifica nel settore socio - assistenziale: **1 punto** per ciascun Ente Pubblico gestore di servizi socio – assistenziali gestito (elenco nominativo con indicazione delle date) fino ad un **max di 3 punti**.

f) Modalità di raccordo con il C.S.S.M. – **MAX 5 PUNTI**:

- presenza o disponibilità ad aprire una sede operativa in provincia di Cuneo entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione - **5 punti**

**2. SERVIZI COMPLEMENTARI** che il concorrente è disposto a prestare senza ulteriori oneri per il C.S.S.M. – **MAX 12 PUNTI**

I concorrenti potranno indicare e descrivere al massimo n. 4 servizi complementari offerti senza alcun onere per il C.S.S.M. Verranno attribuiti **3 punti** per ciascun servizio ritenuto di interesse per il C.S.S.M.

Trova applicazione, in materia di attribuzione del punteggio e riparametrazione, la delibera A.N.A.C. n. 1005/2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

**B. OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI**

L’offerta economica dovrà consistere nell’indicazione della percentuale, espressa in cifre e in lettere, delle commissioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazione suddivisa tra RCA ed altri rami diversi da RCA.

In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l’Ente.

Sarà applicata la percentuale di provvigione che risulterà all’esito della gara sui premi netti annui delle polizze attualmente in essere come di seguito riportati:

<b>RAMO</b>	<b>PREMIO ANNUO IN EURO AL 31.12.2016</b>
RC Patrimoniale	€ 3.800,00
RC	€ 8.000,00
Tutela legale	€ 3.104,00
Furto e incendio	€ 1.800,00
Infortuni	€ 3.650,00
Kasko	€ 1.900,00
RCA (Autovetture e pulmini centri diurni)	€ 3.417,00

Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti parametri:

**RCA**

Fino ad un massimo del 5%      Punti 3  
Oltre il 5% e fino al 6%      Punti 2  
Oltre il 6% e fino al 7%      Punti 1  
Oltre il 7%      Punti 0

**ALTRI RAMI DIVERSI DA RCA**

Fino ad un massimo del 12%      Punti 5  
Oltre il 12% e fino al 13%      Punti 4  
Oltre il 13% e fino al 14%      Punti 3

Oltre il 14% e fino all'15%	Punti 2
Oltre l'15% e fino al 16%	Punti 1
Oltre il 16%	Punti 0

Non sono ammesse offerte in aumento.

Al concorrente che avrà proposto, in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la percentuale di provvigione più vantaggiosa per il C.S.S.M., verranno attribuiti 20/100 punti ed agli altri concorrenti punteggi direttamente proporzionali con l'applicazione della seguente formula:

$$P_{to} = \frac{P_m}{P_o} \times P_{tmax}$$

dove:

$P_{to}$  = Punteggio dell'offerta in esame

$P_m$  = Offerta migliore

$P_o$  = Offerta in esame

$P_{tmax}$  = Punteggio massimo assegnabile

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica delle società le cui offerte tecniche non realizzino un punteggio minimo di almeno 50 punti.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell'offerta tecnica e del prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui la somma dei punteggi attribuiti dovesse risultare uguale tra due o più Operatori Economici il servizio sarà aggiudicato a chi avrà ottenuto il miglior punteggio alla valutazione tecnica.

In caso di ulteriore parità, si procederà all'estrazione a sorte, in conformità di legge (Art. 77 R.D. 827/24).

Si procederà all'espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta.

#### **ART. 8 VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA**

A titolo di cauzione definitiva, l'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a versare una somma pari al 10% delle provvigioni stimate, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Impresa Aggiudicataria, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, con le modalità previste nel Bando di gara e dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 103 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A. che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Resta salvo per il C.S.S.M. il diritto di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Tale cauzione qualora utilizzata dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte. La cauzione verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere.

Si procederà all'escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'Impresa Aggiudicataria abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

E' consentita la costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione verrà restituita al Broker, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

#### **ART. 9 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata dalle Compagnie di assicurazione, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica. Parimenti il C.S.S.M. non sarà tenuto a corrispondere al Broker alcun compenso e indennità nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti o nel caso in cui il C.S.S.M. non ritenga di procedere alla stipula di contratti assicurativi già predisposti.

La provvigione viene calcolata dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Compagnia di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il Broker affidatario non potrà modificare (aumentare) le percentuali delle provvigioni per tutta la durata del servizio di brokeraggio.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie eventualmente interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal C.S.S.M. con l'assistenza del Broker.

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi, sarà pertanto onere del Broker predisporre adeguata "clausola broker", da inserire nei capitolati d'onere e nei successivi contratti assicurativi.

Il C.S.S.M. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione.

Il Broker deve rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il C.S.S.M. riguardo alle annualità successive rispetto a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

#### **Art. 10 PENALITA'**

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata relativamente agli obblighi di cui al presente affidamento da parte del Broker e, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate da questa Amministrazione, previa contestazione le penali di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' fatto divieto di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte la gestione del servizio a terzi.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, il C.S.S.M. ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

In caso di cessione di azienda, trasformazione fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 12 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il C.S.S.M., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto in qualunque momento qualora si verificassero da parte del Broker affidatario gravi inadempienze, gravi negligenze di cui all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 13 SPESE CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte ed indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

### **ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A Tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al C.S.S.M. il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori e a trasmettere copia degli stessi al C.S.S.M.

### **Art. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazione e altro materiale;
- non divulgare le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo del trattamento dei dati in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M.

### **Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti in sede di gara saranno trattati dal C.S.S.M. esclusivamente al fine di espletare le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui all'oggetto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.

Il titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M.

### **Art. 17 CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il C.S.S.M. e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il contratto, verrà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria, essendo escluso il deferimento agli arbitri.

### **Art. 18 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

### **Art. 19 VERIFICHE E CONTROLLI**

Il C.S.S.M. effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

Mondovì, lì 31.08.2017

**IL RUP**  
**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**Dott.ssa Antonella FERRUA**



# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2017/2021**

**C.I.G. N. Z831F345EB**

Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese  
Servizio Affari Generali  
Corso Statuto, n. 13  
12084 MONDOVI' (CN)  
Tel.: 0174/676283 – Fax: 0174/676296  
E-mail: [cssm@cssm-mondovi.it](mailto:cssm@cssm-mondovi.it)  
PEC: [cssm.mondovi.cn@legalmail.it](mailto:cssm.mondovi.cn@legalmail.it)

## **PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI**

PREMESSA .....	1
Art. 1 Oggetto dell'appalto .....	1
Art. 2 Durata del servizio .....	1
Art. 3 Importo del contratto .....	1
Art. 4 Criterio di aggiudicazione .....	1
Art. 5 Responsabilità professionale del Broker .....	1
Art. 6 Rischi da interferenza.....	2
Art. 7 Fallimento del Broker o morte del titolare .....	2
Art. 8 Obblighi retributivi, contributivi, assistenziali ed in materia di comunicazione .....	2
Art. 9 Penalità .....	2
Art. 10 Recesso e risoluzione del contratto .....	3
Art. 11 Recesso dal contratto da parte del Broker .....	3
Art. 12 Obblighi di riservatezza .....	4
Art. 13 Trattamento dei dati .....	4
Art. 14 Pagamento dei premi assicurativi .....	4
Art. 15 Norme di rinvio .....	4
Art. 16 Verifiche e controlli .....	4

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI**

Art. 17 Modalità di svolgimento del servizio .....	5
Art. 18 Obblighi ed oneri a carico del Broker .....	5
Art. 19 Obblighi e prerogative del C.S.S.M. ....	6

## **PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI**

## **PREMESSA**

Nel presente capitolato d'appalto, le parti verranno denominate per brevità come di seguito indicato:

- Consorzio per i Servizi Socio – assistenziali del Monregalese: C.S.S.M.;
- Operatore Economico partecipante alla gara: Broker.

### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M., ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. e successivi regolamenti ISVAP.

### **Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO**

L'incarico avrà durata quinquennale, con decorrenza dal dalla data di affidamento del servizio.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del C.S.S.M.

Alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà al C.S.S.M. di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi nel caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo Broker.

### **Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo totale delle polizze pagato dal C.S.S.M. per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2017, al netto delle regolazioni, è pari ad € 25.671,00, così determinato:

<b>RAMO</b>	<b>PREMIO ANNUO IN EURO AL 31.12.2016</b>
RC Patrimoniale	€ 3.800,00
RC	€ 8.000,00
Tutela legale	€ 3.104,00
Furto e incendio	€ 1.800,00
Infortuni	€ 3.650,00
Kasko	€ 1.900,00
RCA (Autovetture e pulmini centri diurni)	€ 3.417,00

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in € 23.700,00.

Il suddetto valore è stato calcolato applicando, ai premi imponibili delle polizze assicurative sopra riportate, una percentuale di provvigione stimata; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni.

Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi del C.S.S.M.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge e per la determinazione della cauzione definitiva.

### **Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 5 RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER**

Il C.S.S.M. avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, per negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che fin d'ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o negligenza riscontrate durante la vigenza contrattuale.

Il Broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, ai sensi della normativa vigente, ed è obbligato a mantenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutto il periodo della durata dell'incarico.

#### **Art. 6 RISCHI DA INTERFERENZA**

Trattandosi di servizio intellettuale ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal suddetto comma.

L'importo degli oneri e costi di sicurezza è stato valutato pari a zero.

#### **Art. 7 FALLIMENTO DEL BROKER O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del Broker comporta lo scioglimento "ope legis" del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione; in tal caso il C.S.S.M. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Broker in sede di offerta, sino al terzo miglior offerente in sede di gara.

In caso di morte di titolare di ditta individuale, sarà facoltà del C.S.S.M. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

#### **Art. 8 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**

##### Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

##### Obblighi di comunicazione

- Il Broker ha l'obbligo di comunicare al C.S.S.M. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del C.S.S.M. di risolvere in tale ipotesi il contratto;

- Il Broker ha l'obbligo di comunicare al C.S.S.M., entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **Art. 9 PENALITA'**

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata relativamente agli obblighi di cui al presente capitolato da parte del Broker e, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate da questa Amministrazione, previa contestazione, la penale di € 200 per ogni episodio di espletamento del servizio non conforme agli obblighi assunti.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, notificata in forma scritta al broker, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Broker,

L'Ente si riserva di applicare le penalità, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 10 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il C.S.S.M., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto in qualunque momento qualora si verificassero da parte del Broker affidatario gravi inadempimenti, gravi negligenze alle disposizioni del presente capitolato o a quelle eventualmente contenute nell'offerta, previa diffida nei confronti dell'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa tramite raccomandata A/R.

Il contratto si intenderà risolto automaticamente, con incameramento della cauzione definitiva fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti, con decorrenza immediata nei seguenti casi:

- cancellazione dell'aggiudicatario dal RUI di cui Al D. Lgs n. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di mancato versamento alle Compagnie dei premi già corrisposti dall'Ente al Broker;
- in caso di cessione o di subappalto del servizio da parte dell'aggiudicatario;
- in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- aumento dei costi assicurativi senza accettabile o giustificabile motivazione;
- aumento delle provvigioni annue rispetto a quanto indicato in sede di gara;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione attività;
- fallimento della Società aggiudicatario ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Stazione Appaltante per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, in tal caso la Stazione appaltante incamera la parte restante della cauzione;
- per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti organizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione anticipata dell'incarico il C.S.S.M. non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti della ditta aggiudicatario del servizio.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità della prestazione in oggetto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

L'Amministrazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si avvarrà della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio in analogia a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, previa comunicazione del preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità nei seguenti casi:

- quando la Stazione Appaltante e l'appaltatore, per mutuo consenso sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: l'appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- in caso di recesso unilaterale dell'aggiudicatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno,

Il C.S.S.M. si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker affidatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

#### **Art. 11 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL BROKER**

In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il C.S.S.M. oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazione e altro materiale;
- non divulgare le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo del trattamento dei dati in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M.

#### **Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti in sede di gara saranno trattati dal C.S.S.M. esclusivamente al fine di espletare le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui all'oggetto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.

Il titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M.

#### **Art. 14 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente tramite il Broker, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto del C.S.S.M., previo accredito dei rispettivi importi. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al C.S.S.M. i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio al Broker concretizza il pagamento del premio stesso.

In merito all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente i documenti contabili dell'Ente, pertanto il pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Amministrazione stessa.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuate dal Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a rilasciare al C.S.S.M. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie debitamente quietanzate.

#### **Art. 15 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

#### **Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI**

Il C.S.S.M. effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI**

### **Art. 17 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'incarico sono le attività sotto indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Analisi e valutazione dei rischi cui il C.S.S.M. è soggetto;
- 2) Formulazione del piano assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell'Ente con analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
- 3) Redazione dei Capitolati di gara, strutturati sulla base delle reali necessità del C.S.S.M., dei bandi di gara e valutazione delle offerte pervenute, fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente in tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- 4) Gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico), la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l'assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso;
- 5) Assistenza al C.S.S.M. in tutte le fasi di trattazione delle pratiche relative ai sinistri, sia quelli già verificatisi, sia quelli che dovessero verificarsi nel periodo di durata del servizio;
- 6) Formazione e aggiornamento del personale delegato da questa Amministrazione alla gestione delle attività inerenti le prestazioni assicurative e supporto informativo in materia di assicurazioni degli Enti Pubblici;
- 7) Servizi complementari eventualmente offerti in sede di gara.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il Broker dovrà indicare la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti del C.S.S.M. per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Tra il Responsabile del Servizio Affari Generali e la società aggiudicataria, dovrà essere concordato un programma dettagliato di lavoro, per attuare quanto definito nel progetto di massima e per raccogliere la documentazione utile al fine di esaminare eventuali problematiche e/o posizioni anomale.

### **Art. 18 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER**

- Il Broker aggiudicatario deve svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara nell'interesse del C.S.S.M., in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che il C.S.S.M. stesso fornirà;
- Il Broker aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e sarà suo onere ricercare tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso e i dati disponibili;
- Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del C.S.S.M.;
- I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Direttore del C.S.S.M.;
- Il C.S.S.M. è libero di accettare tutte e/o parte delle proposte formulate dal Broker;
- Il Broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, lo stesso non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del C.S.S.M. né può impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato in forma scritta e non deve effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale rispetto agli obblighi precedentemente assunti dal C.S.S.M.;
- Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione;
- Il Broker si impegna a comunicare al C.S.S.M. entro la data di stipula del contratto il nome del proprio referente e del suo sostituto con relativi recapiti, anche telefonici e/o telematici, ove possa essere contattato regolarmente e continuativamente dagli uffici preposti relativamente all'incarico affidatogli;
- Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto indicato dallo schema proposto con l'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatte salve le eventuali diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'ente;
- Il Broker si impegna ad avvisare con preavviso di almeno 60 gg. l'Ente relativamente ai rinnovi delle polizze in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative;

- Il Broker si impegna ad avvisare entro 30 gg. l'Ente relativamente ad eventuali prescrizioni che si potrebbero verificare in modo da consentire all'Ente di interromperle;
- Il Broker si impegna a formulare la "clausola broker" da inserire nei capitolati che saranno predisposti per le singole coperture assicurative affinché i concorrenti possano conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione; in ogni caso il Broker affidatario non potrà richiedere alle compagnie assicuratrici un compenso maggiore rispetto alle percentuali indicate nell'offerta presentata in sede di gara;
- il Broker aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;

E' fatto altresì divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con il C.S.S.M., il servizio in oggetto.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale da parte del broker, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL C.S.S.M.**

Il C.S.S.M. si impegna a:

- inserire nei capitolati di polizza che verranno stipulati la "clausola broker";
- versare i premi di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza - emessa dalla Compagnia di Assicurazione;
- comunicare al Broker qualsiasi accadimento che comporti una variazione di rischio.

Resta di esclusiva competenza del C.S.S.M.:

- la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le coperture assicurative dell'Ente;
- la sottoscrizione di tutti i documenti contrattuali.

Mondovì, lì 07.08.2017

**IL RUP**  
**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**(Dott.ssa Antonella FERRUJA)**